

**PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ISTITUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO**

L'art. 3 dello schema di d. lgs. prevede che il beneficiario debba essere *“titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”*.

L'espressione “permesso unico lavoro” intende sicuramente richiamare (anche se non espressamente) il permesso unico lavoro previsto dal d. lgs. n. 40/2014 di recepimento della direttiva 2011/98.

Se così è, la dizione esclude i familiari extra UE di cittadini dell'Unione, perché detta direttiva li esclude espressamente dal suo ambito di applicazione (cfr. art. 3, comma 2 lettera a), sicché il testo dell'art. 3 dello schema di d. lgs. escluderebbe costoro dall'assegno unico; il che, tra l'alto, violerebbe anche l'art. 2, comma 1, lett. F) della legge di delegazione legislativa che prevede espressamente il diritto dei familiari.

Per lo stesso motivo (cioè per l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 98 cit. e dunque del “permesso unico lavoro”) sarebbero esclusi dall'assegno anche i titolari di protezione internazionale (cfr. art. 3, comma 2 lettera g) della direttiva); costoro invece, pur non essendo titolari di “permesso unico lavoro”, hanno sicuramente diritto alla prestazione per effetto del vincolo di parità di trattamento con i cittadini dello stato ospitante in materia di assistenza sociale, previsto dall'art. 29 della direttiva 2011/95, attuata dall'art. 27 d. lgs. n. 251/2007.

Ancora per lo stesso motivo l'attuale formulazione esclude dall'assegno anche i titolari di permesso per lavoro autonomo (cfr. art.3, comma 2, lett. k della direttiva).

Tra l'altro i titolari di protezione e i familiari di cittadini UE sono inclusi in tutte le prestazioni assistenziali di recente istituzione (assegno di natalità, reddito di cittadinanza ecc.) e dunque l'esclusione è ancora più irragionevole.

Inoltre, l'esclusione dei titolari di permesso per lavoro autonomo appare particolarmente irragionevole e ingiustificata ove si consideri che il nuovo assegno unico “universale” è istituito proprio per estendere la prestazione oltre i limiti soggettivi del precedente ANF riconoscendola ai lavoratori autonomi, mentre l'attuale testo dell'art. 3 dello schema di d. lgs. escluderebbe – senza alcuna logica motivazione - tutti i lavoratori autonomi stranieri.

Infine, si ritiene che, proprio per il carattere universale della prestazione, vadano inclusi - indipendentemente dalla qualificazione del permesso posseduto come “permesso unico lavoro” - tutti i titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa e/o di un permesso di soggiorno convertibile in permesso per lavoro (che è di per sé garanzia di una prospettiva di stabilità del cittadino straniero) ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 1-bis d. lgs. n. 286/1998.

Si ritiene pertanto che – anche al fine di evitare il vasto contenzioso che ha interessato finora le prestazioni familiari agli stranieri, anche presso la Corte Costituzionale e la Corte Europea - debba essere modificato l'art. 3 dello schema di d. lgs. in modo da comprendere le tipologie di permesso sopra indicato (si segnala che il riferimento a un permesso che consente di svolgere attività lavorativa comprende anche il permesso per lavoro autonomo, che consente di svolgere anche attività di lavoro subordinato, salvo essere convertito alla scadenza)

Si segnala anche che la proposta sottoindicata non comporta alcuno stravolgimento della legge delega (che, ad avviso della scrivente associazione, andrà semmai poi rivista in altra sede in ordine al requisito di residenza biennale) trattandosi da un lato di rendere conforme la novella legislativa alle norme UE, dall'altro di esplicitare disposizioni probabilmente già volute dal legislatore (la dizione “attività lavorativa” potrebbe ad esempio comprendere anche l'attività di lavoro autonomo)

ma rimaste imprecise nella formulazione legislativa, con danno della certezza del diritto e della imparzialità dell'azione amministrativa.

Si segnala infine che il testo sotto indicato non comporta alcuna effettiva estensione della platea dei beneficiari in quanto tutti i soggetti ivi indicati sono già inclusi (per disposizione legislativa o a seguito di pronunce della Corte Europea) di molte delle prestazioni che vengono ora soppresse e sostituite dall'assegno universale (in particolare assegno di natalità, assegno famiglie numerose, indennità di maternità di base)

Si propone quindi di indicare nel parere delle commissioni parlamentari sullo schema di d. lgs. quanto segue (in neretto le parti modificate):

“PARERE FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE CONDIZIONE:

- L'art. 3, comma 1, lettera a) sia sostituito dalla seguente:

a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia familiare extraUE di cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, il quale sia titolare della carta di soggiorno per familiari extraUE di cittadini UE o della carta di soggiorno permanente per familiare extraUE di cittadini UE, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per status di rifugiato o per protezione sussidiaria o sia titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o di un permesso di soggiorno di durata superiore a 6 mesi, che consente di svolgere una attività lavorativa o che sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art 6, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.”